



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Prot. n.11096

ORDINANZA N.44 DEL 22 SETTEMBRE 2020

Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante *"Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali"*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e in particolare l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale consente, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, al Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n. 27;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 recante *“Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020”*;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente modificato dal D.L. n. 83/2020;
- VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- VISTA la deliberazione n. 45/3 dell'8 settembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha stabilito *“di approvare che le misure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.13/25 del 17 marzo 2020 sono attive sino al termine dello stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 1/2018, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stabilito nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020”*;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- VISTO il documento recante le *“Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza CoViD-19”*, approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 23.3.2020, con il quale vengono formulate delle considerazioni sul trattamento dei rifiuti urbani in Italia durante l'emergenza dovuta all'epidemia in argomento;
- VISTA la circolare n.22276 del 30/03/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *“Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni”*, nella quale, al fine di consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, con il concreto rischio dell'interruzione del servizio, sono state fornite indicazioni alle Regioni e Province autonome che scelgano lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D. Lgs. n. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- VISTA in particolare, l'ordinanza n.16 del 3 aprile 2020 recante *“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani”*; con tale ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/78 e dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e avente validità sino al 31 luglio 2020, sono state recepite le indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 rev. 2 nella versione al 31/05/2020, recante *“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”*, con il quale l'Istituto Superiore di Sanità ha individuato specifiche modalità gestionali per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul territorio nazionale;

RILEVATO che la curva di contagio si è alzata nei primi giorni del mese di agosto in coincidenza col flusso turistico di massa, avendo la Regione Sardegna contenuto la diffusione del virus con un numero di contagi accertati prossimo allo zero fino a tutto il mese di luglio 2020;

CONSIDERATO che tale situazione epidemiologica ha evidenti ripercussioni sulla gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio regionale, e di cui occorre garantire la continuità trattandosi di servizio pubblico essenziale;

CONSIDERATO che per gli effetti dell'articolo 5 dell'OCDPC 630/2020, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del D.Lgs. 1/2018, nonché quelli individuati dall'articolo 1 della stessa ordinanza, possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27.4.2016 n. 2016/679/UE, necessari per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24 comma 1 del D.Lgs. 1/2018, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 dello stesso Regolamento e secondo misure appropriate e proporzionate a tutelare dei diritti e delle libertà degli interessati;

RITENUTO di dover emettere una nuova ordinanza che riproponga i contenuti della citata ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020, aggiornati alla luce della revisione del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia e garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale;

DATO ATTO che la presente ordinanza è emessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/78 e dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006;

SENTITI *i Direttori Generali della Presidenza, della Protezione Civile, della Difesa dell'Ambiente e della Sanità;*

ACQUISITO il parere favorevole alla presente Ordinanza del Centro Operativo Regionale (C.O.R.) di Protezione Civile;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

ORDINA

- ART. 1) Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (compresi i soggetti in quarantena obbligatoria dei quali non si conosca ancora la positività), deve essere interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli e teli monouso, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Le mascherine e i guanti dovranno essere inseriti in una busta, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati.
- Il confezionamento e il ritiro dei rifiuti dovranno avvenire nel rispetto del Rapporto ISS COVID-19 n.3/2020 – rev. 2 nella versione al 31/05/2020 laddove tecnicamente attuabile.
- La ditta che effettua la raccolta è tenuta ad essere a conoscenza della procedura di raccolta dei rifiuti così come descritta nel citato Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020; la ditta e il Comune di riferimento, per quanto di rispettiva competenza, dovranno dare comunicazione agli utenti delle modalità di raccolta. Per evitare la permanenza dei rifiuti per tempi troppo lunghi nelle abitazioni, soprattutto nei territori dove potrebbe essere elevato il numero di soggetti positivi, la frequenza di ritiro dovrebbe essere opportunamente dimensionata.
- ART. 2) Nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunitario regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e con riferimento all'art. 5 dell'OCDPC 630/2020, la competente autorità sanitaria comunica tempestivamente ai Comuni competenti i nomi e gli indirizzi dei soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria al fine di consentire l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati confezionati come riportato nell'articolo 1 del presente provvedimento.
- ART. 3) Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, non dovranno essere interrotte le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Tuttavia, a scopo cautelativo fazzoletti o carta da rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

ART. 4) L'Amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, può consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008. Inoltre, l'Amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, può consentire lo stazionamento dei mezzi in configurazione di trasporto per un termine superiore a quello previsto dall'art. 193, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006.

ART. 5) L'Amministrazione provinciale competente per territorio o la Città metropolitana di Cagliari, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, possono autorizzare, in deroga agli art. 208, 214 e 216 del D.lgs. 152/06 e alle procedure di cui al titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, l'incremento della capacità annua di stoccaggio nonché di quella istantanea degli impianti che svolgono le operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) per il tempo strettamente connesso con la gestione dell'emergenza ed entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis.

L'incremento di dette capacità di stoccaggio deve essere preceduta da una Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990 da indirizzare all'Amministrazione provinciale competente per territorio o alla Città metropolitana di Cagliari, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, nonché alla Prefettura, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai Vigili del fuoco; la stessa sarà accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

nell'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e il rispetto delle seguenti condizioni:

- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

ART. 6)

I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria dovranno essere prioritariamente trattati presso il termovalorizzatore di Macchiareddu sulla base di specifico cronoprogramma da concordare fra il gestore del medesimo termovalorizzatore e il Comune conferitore o l'eventuale impianto di prima destinazione a servizio del bacino territoriale di appartenenza.

Nel caso di esaurimento delle potenzialità residue presso il citato termovalorizzatore ovvero laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti potranno essere conferiti presso gli impianti TMB (es. trattamento meccanico, meccanico-biologico o biologico-meccanico), che comunque non prevedano alcun tipo di operazione manuale su tali rifiuti o, in via del tutto residuale, direttamente in discarica.

Nel caso di conferimento in discarica il gestore dell'impianto dovrà assicurare la sterilizzazione del rifiuto ovvero, in deroga all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003, un trattamento che contempli:

- a) inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;

- b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone dedicate della discarica;
- c) copertura giornaliera con idoneo materiale in grado di evitare dispersioni e di contenere le infiltrazioni di acqua meteorica.

ART. 7) La presente ordinanza:

- ha validità sino al 15 ottobre 2020, salvo proroga esplicita;
- è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
- viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali ed agli altri soggetti interessati.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

Christian Solinas